



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

UFFICIO II

Ispettorato Generale del Bilancio

Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi
dei Costi del Lavoro Pubblico

Ispettorato Generale per la Contabilità e la Finanza Pubblica

Prot. N. 120010486
Allegati: 2

Roma, 5 FEB. 2013

Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Segretariato
Generale

ROMA

A Tutti i Ministeri

ROMA

e, per conoscenza:

Al Presidente della Sezione
controllo Enti della Corte
dei Conti

via Baiamonti, 25

00195

ROMA

Ai Rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze
nei collegi dei revisori o
sindacali presso gli enti ed
organismi pubblici

LORO SEDI

OGGETTO: Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2013.

L'esigenza di perseguire una rigorosa azione di contenimento della spesa pubblica volta ad assicurare un intervento organico diretto a conseguire gli obiettivi prefissati dal Governo, che, in linea con gli accordi assunti con le Autorità europee, si prefiggono il raggiungimento del pareggio di bilancio per il 2013, ha trovato conferma, nel corso del 2012, con l'adozione delle misure di contenimento della spesa pubblica fissate dal decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento", dal decreto legge 7 maggio 2012, n. 52,



convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 recante *"Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica"*, dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante *"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"* e, da ultimo, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013).

Ciò posto, si ravvisa la necessità di segnalare alle Amministrazioni centrali ed agli enti ed organismi vigilati l'esigenza di adottare comportamenti in linea con i suddetti obiettivi prefissati e, nello specifico, di porre in essere le opportune iniziative affinché gli enti di rispettiva competenza, nel predisporre il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, procedano ad un'impostazione previsionale improntata al rigore finanziario e secondo criteri volti principalmente al contenimento delle spese, valutando attentamente la possibilità di procedere ad un'oculata riduzione degli stanziamenti complessivi per spese diverse da quelle obbligatorie ed inderogabili.

Per le Università ed i principali enti di ricerca, per il triennio 2013-2015, continuano ad applicarsi, così come previsto dall'articolo 1, comma 116, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640, 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Per gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico (IRCCS) e le Fondazioni IRCCS, nonché le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliero-universitarie, si ribadisce che le istruzioni per la redazione dei bilanci di previsione per l'esercizio 2013 rientrano tra le specifiche competenze delle regioni e province autonome di appartenenza.

Per quanto riguarda le Agenzie fiscali, si fa presente che, in relazione all'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, tale norma continua a trovare applicazione così come successivamente confermato dall'articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011.

Circa l'ambito applicativo delle singole norme di contenimento, va ribadito, in via generale, che, nel caso in cui si faccia espressamente richiamo alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si fa riferimento, per l'anno 2013, al comunicato ISTAT pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2012.



In proposito, va evidenziato che l'articolo 5, comma 7, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sostituendo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha sancito che *"Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni"*.

In merito al richiamato articolo 5, comma 7, del decreto legge n. 16/2012, convertito dalla legge n. 44/2012, è opportuno chiarire l'assenza di effetti sulle deroghe di cui all'articolo 6, comma 21-bis, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, alle misure di contenimento della spesa, già previste nei confronti degli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. A tale conclusione si perviene considerando che la norma definisce quali siano i soggetti da considerare "amministrazioni pubbliche" ai fini dell'applicabilità delle misure di contenimento della spesa con riferimento all'anno 2011 e a decorrere dal 2012. Ne consegue, pertanto, stante l'irretroattività della norma, da un lato, che il richiamo in via generale alle pubbliche Amministrazioni di cui al decreto legislativo n. 165/2001 decorra soltanto dal 2012 e, dall'altro, che resti invariato il regime delle deroghe espressamente previsto dalla previgente normativa. Sul punto, si ha motivo di ritenere che l'articolo 5, comma 7, sia rivolto anche a ricomprendere tra i destinatari delle disposizioni di contenimento quegli enti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, finora esclusi in quanto non inseriti nell'elenco Istat.

La presente circolare è finalizzata, pertanto, a fornire indicazioni in ordine alla predisposizione dei bilanci di previsione 2013 degli enti ed organismi pubblici a carattere nazionale vigilati da codeste Amministrazioni rientranti nell'ambito applicativo delle singole disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica.

Relativamente alle Istituzioni scolastiche, le Istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le Soprintendenze speciali ed altri Istituti dotati di autonomia



speciale, quali unità locali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, si rappresenta che saranno le stesse Amministrazioni interessate a stabilire le modalità attraverso le quali sarà assicurato il raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa.

Occorre, infine, ribadire che, ai fini della quantificazione dei limiti massimi di spesa introdotti dalle norme di contenimento di seguito richiamate, laddove si fa riferimento alla "spesa sostenuta" in un determinato esercizio, deve intendersi tale la spesa impegnata nell'esercizio di competenza e non anche le somme erogate nel predetto esercizio ma di pertinenza di esercizi pregressi.

Pertanto, nell'ottica della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica gli enti interessati dovranno impostare i bilanci di previsione 2013 tenendo conto sia delle disposizioni previste dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sia delle norme di contenimento della spesa pubblica introdotte da disposizioni normative tuttora vigenti.

NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Nel corso dell'anno 2012, il Legislatore ha concentrato prevalentemente l'attenzione su interventi strutturali di revisione della spesa pubblica, prevedendo la riduzione di specifiche tipologie di spesa, al fine di conseguire, da un lato, il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione e, dall'altro, minori oneri a carico della finanza pubblica.

Pertanto, per la predisposizione del bilancio di previsione 2013 degli enti ed organismi pubblici, continuano a trovare applicazione le norme previste dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le disposizioni normative emanate in passato ed ancora vigenti, alle quali si aggiungono quelle di cui al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché quelle stabilite dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013).

Per consentire una lettura sistematica delle norme concernenti il bilancio di previsione 2013, si fornisce un quadro sinottico al fine di una rapida consultazione (Allegato 1), rinviando, per gli aspetti prettamente descrittivi ed interpretativi delle singole

norme di contenimento della spesa alle precedenti circolari emanate in materia ed, in particolare, alle circolari n. 2 del 22 gennaio 2010, n. 40 del 23 dicembre 2010, n. 12 del 15 aprile 2011, n. 33 del 28 dicembre 2011, n. 28 del 7 settembre 2012 e n. 30 del 22 ottobre 2012, ferme restando le ulteriori precisazioni contenute, in ordine a specifici aspetti, nella presente circolare.

Con riferimento al bilancio di previsione 2013 e ad integrazione di quanto già esposto nelle citate circolari ministeriali n. 40/2010 e n. 33/2011, si riportano nella presente circolare alcune precisazioni concernenti talune norme già previgenti, anche alla luce di modifiche introdotte dalla surrichiamata normativa emanata nel corso del 2012, nonché si forniscono elementi chiarificativi in ordine alle più recenti disposizioni, che, inserendosi nel quadro complessivo degli obiettivi finalizzati al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica, comportano significativi riflessi nella gestione amministrativo-contabile degli enti.

Pertanto, in ragione dei compiti di vigilanza sull'andamento della spesa pubblica posti in capo a questa Amministrazione dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conferma l'adempimento di compilazione dell'allegata scheda relativa al monitoraggio dei versamenti da effettuare al bilancio dello Stato sulla base delle disposizioni vigenti (Allegato 2), che, opportunamente verificata dall'organo interno di controllo, dovrà essere trasmessa a cura del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze in seno ai collegi sindacali e di revisione degli enti, organismi pubblici e società, entro il 31 marzo di ciascun anno, agli indirizzi di posta elettronica, già riepilogati nell'elenco "allegato 3" alla circolare n. 33/2011.

Nella presente circolare si forniscono, altresì, chiarimenti ed indicazioni in materia di spese per il personale.

Spese per organismi collegiali ed altri organismi

La materia è stata oggetto di più interventi normativi di contenimento della spesa stratificatisi nel tempo.

Nel rinviare a quanto indicato nella circolare n. 40/2010, si segnala la disposizione dell'articolo 12, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la quale prevede che *"a decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'art. 68, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli*



organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano. Restano fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori nazionali di cui all'art. 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonché il Comitato nazionale di parità e la Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui, rispettivamente, all'art. 8 e all'art. 19 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennità".

Ai fini della corretta individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione della disposizione, occorre far riferimento agli organismi collegiali operanti in regime di proroga, ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto legge n. 112/2008. Si rammenta che il citato articolo, in attuazione del comma 2 bis dell'articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, ha disciplinato un meccanismo di proroga, per un periodo non superiore a due anni, circoscritto agli organismi ritenuti di perdurante utilità. A seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge n. 78/2010, che ha introdotto il principio dell'onorificità della partecipazione ai predetti organismi e del contenimento dell'importo dei gettoni di presenza a 30 euro per seduta giornaliera, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con direttiva del 4 agosto 2010, nelle more dell'adozione di un provvedimento di interpretazione autentica volto a coordinare le normative succedutesi tra il 2006 e 2010, ha ritenuto di poter prorogare l'operatività degli organismi a prescindere dal procedimento di proroga di cui al richiamato articolo 68.

Pertanto, la sopravvenuta normativa dell'articolo 12, comma 20, del decreto legge n. 95/2012, nel prevedere il definitivo trasferimento delle attività svolte dagli organismi collegiali operanti in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68 nell'ambito di quelle istituzionali delle amministrazioni, ha inteso riferirsi sia agli organismi oggetto di espressa procedura di proroga, sia agli organismi di perdurante utilità da considerare prorogati in virtù di quanto disposto nella citata direttiva della Presidenza del Consiglio.

Al riguardo, si fa presente che le uniche eccezioni a tale principio sono quelle tassativamente individuate nel suindicato articolo 12 e concernono organismi collegiali che continuano ad operare senza oneri per la finanza pubblica e senza diritto ad alcun compenso o indennità.

Si segnala, inoltre, che la normativa in esame non trova applicazione agli organi di direzione, amministrazione e controllo espressamente esclusi dalle procedure di riordino e

proroga, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, del decreto legge n. 223/2006. Per tali organismi restano comunque ferme le disposizioni recate dai commi 2 e 3 dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010.

Si fa presente, infine, che, qualora le Amministrazioni dovessero procedere all'istituzione di nuovi organismi collegiali, in relazione alla specificità delle competenze non riscontrabili all'interno dell'amministrazione, questi ultimi, in conformità con la vigente normativa in materia, dovranno operare in regime di gratuità e per un arco temporale ben definito, in ogni caso non superiore a due anni.

Carattere onorifico degli incarichi

In ordine al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, nel far rinvio a quanto riportato nelle precedenti circolari n. 40/2010 e n. 33/2011, si evidenzia che il comma 2-bis dell'articolo 35 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ha fornito l'interpretazione autentica della norma in esame, escludendo il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica per i collegi dei revisori dei conti e sindacali e per i revisori dei conti.

Stante l'ampia definizione dell'ambito soggettivo di applicazione della norma scelta dal Legislatore, si ritiene che siano destinatari della stessa anche gli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance (OIV) ovvero i nuclei di valutazione laddove i primi non fossero stati costituiti. Detti organismi, infatti, sono organi di controllo, come chiarito anche dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, nel parere n. 1072 del 23 dicembre 2010.

Spese per missioni

In materia di spese per missioni resta fermo quanto previsto dalla vigente normativa di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto legge n. 78/2010. In merito all'applicazione di tale disposizione si rendono opportune alcune precisazioni.

Per effetto della novella legislativa recata dall'articolo 29, comma 15, della legge n. 240/2010, che ha integrato il quarto periodo del comma 12 del citato articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, l'esclusione dal limite del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 è stata

estesa alle spese di missione effettuate dalle Università e dagli enti di ricerca “con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati”.

Poiché le ipotesi di esclusione dal limite individuate dalla legge devono ritenersi tassative e non suscettibili di interpretazione analogica, le missioni delle Università ed enti di ricerca gravanti su fondi o finanziamenti pubblici non possono ritenersi automaticamente sottratte dal tetto del 50% previsto dalla norma. Sotto tale profilo, per i predetti enti deve ritenersi superata la circolare n. 40 del 2010. Tuttavia, si segnala che per le missioni finanziate con fondi pubblici può essere comunque consentito il superamento del limite del 50%, in casi eccezionali, secondo la procedura amministrativa indicata al terzo periodo del suindicato articolo 6, comma 12, ovvero con motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione da comunicare preventivamente agli organi di controllo e agli organi di revisione dell'ente.

In relazione al quinto periodo dell'articolo 6, comma 12, del decreto legge n. 78/2010, che dispone la cessazione della corresponsione delle diarie per le missioni all'estero, giova richiamare quanto disposto dall'articolo 4 della legge 15 dicembre 2011 n. 217 (cd. Legge comunitaria 2010), recante disciplina delle missioni connesse con gli impegni europei. Il citato articolo prevede che *“la disposizione del quinto periodo del comma 12 dell'art. 6 del D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010 e successive modificazioni, non si applica alle missioni indispensabili ad assicurare la partecipazioni a riunioni nell'ambito dei processi decisionali dell'Unione europea e degli organismi internazionali di cui l'Italia è parte, nonché alle missioni nei Paesi beneficiari degli aiuti erogati da parte dei medesimi organismi e dell'Unione europea”*.

In merito alla portata applicativa della precitata norma, si segnala la necessità di procedere ad un'interpretazione restrittiva, al fine di non vanificare gli obiettivi di contenimento della spesa perseguiti con il richiamato articolo 6, comma 12, del decreto legge n. 78/2010.

Pertanto, si ritiene indispensabile circoscrivere l'applicazione dell'articolo 4 della legge comunitaria esclusivamente alle missioni volte ad assicurare la partecipazione a riunioni nell'ambito delle quali viene formalizzata una decisione che abbia portata vincolante rispetto alla definitiva deliberazione dell'organo decisionale dell'Unione o dell'organismo internazionale. Conseguentemente, devono ritenersi escluse dalla concessione della diaria le missioni all'estero finalizzate alla partecipazione a riunioni, comitati o gruppi di lavoro che rivestano mera natura interlocutoria.

Vanno, altresì, esclusi dalla concessione dell'emolumento in esame le missioni finalizzate ad interventi nell'ambito di congressi, seminari o convegni in quanto trattasi di attività formative che esulano dalla partecipazione a processi di natura decisionale. Si ritengono, inoltre, escluse dall'applicazione del citato articolo 4 le attività di negoziato afferenti alla fase della trattativa preliminare alla formazione della decisione.

Si segnala, infine, che rientra nella competenza di ciascuna Amministrazione valutare la tipologia e la rilevanza della missione autorizzata ai fini della verifica della spettanza o meno della diaria, nonché vagliare l'effettiva indispensabilità della stessa in relazione all'esito finale della decisione.

Sotto il profilo soggettivo, si fa presente che la partecipazione ai processi decisionali dell'Unione europea e degli organismi internazionali compete a coloro che abbiano la rappresentanza istituzionale dell'amministrazione o che siano ufficialmente incaricati.

Relativamente al sesto periodo del citato articolo 6, comma 12, si segnala che, con decreto 23 marzo 2011 del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (reperibile sul sito del MAE), sono stati definiti le misure ed i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione all'estero.

Si segnala, inoltre, con riferimento al settimo periodo del predetto articolo 6, comma 12, che la Corte dei Conti, con delibera a Sezioni riunite n. 21/CONTR/11, confermando l'orientamento espresso con precedente deliberazione n. 8/CONTR/11, ha ritenuto possibile *"il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione, forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però, dovranno necessariamente tener conto delle finalità di contenimento della spesa introdotte con la manovra estiva e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto"*.

Con specifico riferimento ai rapporti tra le varie prescrizioni dell'articolo 6 e segnatamente tra quelle contenute nel comma 21-sexies e quelle di cui al comma 12, quinto periodo, si riporta quanto già segnalato all'Agenzia delle Dogane:

"Si evidenzia che la disposizione di cui all'articolo 6, comma 21 sexies, non assolve la prescrizione dell'articolo 6, comma 12, quinto periodo dello stesso decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in quanto, stante la diversità sostanziale tra le due norme, non si può ritenere che l'una sia

sostitutiva dell'altra né può postularsi un adempimento alternativo delle rispettive prescrizioni.

Infatti, in ordine all'applicazione dell'articolo 6, comma 12, quinto periodo del DL 78/2010, si evidenzia che la disposizione è di portata generale ed incide sullo stato giuridico del personale producendo l'effetto di eliminare automaticamente la fattispecie e la spettanza dell'emolumento, senza imporre alcun adempimento in capo alle amministrazioni.

In altri termini, con la citata disposizione il legislatore, anziché limitarsi ad imporre l'obbligo di riduzione percentuale della spesa connessa alle diarie per missioni all'estero, ha inteso operare la soppressione tout court dell'istituto.

In definitiva, quindi, i versamenti effettuati dalle Agenzie ai sensi dell'art. 6, comma 21 sexies, del citato decreto, devono ritenersi sostitutivi dei soli obblighi di contenimento della spesa contenuti nelle varie disposizioni dell'art. 6 e non di tutte le altre misure limitative contenute nel medesimo articolo imposte per legge e che prescindono dall'adempimento di qualunque onere a carico dell'amministrazione".

In tema di trattamento economico di missione nazionale si richiama, altresì, la previsione dell'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), la quale dispone che "il personale appartenente alle amministrazioni statali di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in occasione delle missioni all'interno del territorio nazionale fuori dalla sede ordinaria di impiego per motivi di servizio, è tenuto a fruire, per il vitto e l'alloggio, delle apposite strutture delle amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e disponibili".

In ordine all'applicazione della disposizione in esame, si chiarisce che le amministrazioni che dispongano di proprie strutture alloggiative dovranno utilizzarle con priorità rispetto al rimborso delle spese alberghiere e di consumazione pasti.

Spese per acquisti di mobili e arredi

Il comma 141 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), ha previsto che, ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la

Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese, connesse alla conduzione degli immobili.

In tale caso, l'organo interno di controllo dovrà verificare preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma.

La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

Va anche evidenziato che, ai sensi del successivo comma 142, le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al predetto comma 141 sono versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria al capitolo n. 3502 – Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, denominato "Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, versate dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria". Il presente comma non si applica agli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

Infine, è da segnalare che, ai sensi del comma 165 della predetta legge i limiti di cui al comma 141 non si applicano agli investimenti connessi agli interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

Spese per autovetture

L'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che *"A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e le società dalle stesse amministrazioni controllate non possono effettuare spese di ammontare*

superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Sono revocate le gare espletate da Consip S.p.A. nell'anno 2012 per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, nonché per la fornitura in acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc per le Pubbliche Amministrazioni".

Il comma 3, del medesimo articolo 5, ha previsto, poi, che, fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare.

Il successivo comma 4 ha stabilito che la violazione delle disposizioni prescritte dai precedenti commi 2 e 3, dello stesso articolo 5 del decreto legge n. 95/2012, è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

Ciò posto, si ritiene utile sottolineare che le suddette misure di contenimento della spesa per autovetture devono intendersi aggiuntive alle riduzioni già operate, ai sensi dell'articolo 6, comma 14, del decreto legge n. 78/2010, convertito, dalla legge n. 122/2010.

Si evidenzia, nel contempo, che le somme derivanti dall'applicazione delle nuove riduzioni di spesa, di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legge n. 95/2012, non devono essere versate in conto entrate al bilancio dello Stato e, quindi, per le Amministrazioni interessate, tali importi, costituiscono delle economie.

Restano, invece, ancora da versare, nell'apposito capitolo in conto entrate al bilancio dello Stato, le somme derivanti dalle riduzioni compiute in applicazione del surrichiamato comma 14 dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, in attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 21, dello stesso articolo 6.

In materia di utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, vanno comunque tenute presenti le disposizioni, ancora vigenti, di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011 e quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011), con il quale sono state stabilite modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurre il numero e i costi.

Ciò stante, si deve, infine, evidenziare che la richiamata legge di stabilità 2013, all'articolo 1, comma 143, ha sancito che, ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.

Spese buoni pasto

Si ritiene opportuno, in tema di buoni pasto, richiamare la recente norma introdotta dall'articolo 5, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo cui *“A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente*

prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data è fatto obbligo alle università statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa".

Quindi, per effetto della citata disposizione, le Amministrazioni debbono procedere all'adeguamento dei buoni pasto eccedenti il valore nominale di 7,00 euro.

Quanto al personale appartenente al comparto enti pubblici, si segnala che il contributo sullo stesso gravante, ai sensi dell'articolo 11 del DPR n. 509/1979, pari al 20 per cento del costo di gestione dei servizi di mensa aziendale, non può essere considerato quale costo aggiuntivo da dover ridurre in applicazione del citato articolo 5, comma 7, del decreto legge n. 95/2012.

Pertanto, fermo restando l'obbligo di contenimento della spesa gravante sull'Amministrazione, la previsione di un ulteriore contributo a carico del dipendente potrà essere valutato in sede di contrattazione integrativa.

Spese per consumi intermedi

In relazione alle misure di contenimento, concernenti la riduzione di spesa per consumi intermedi, previste dal comma 3 dell'articolo 8 del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, si rinvia alle indicazioni fornite con l'apposita circolare n. 28 del 12 settembre 2012. In detta circolare, infatti, oltre ad individuare l'ambito di applicazione della predetta disposizione sono state anche fornite specifiche istruzioni sulle modalità di versamento delle somme derivanti dalle riduzioni di spesa per effetto delle misure stabilite dalla stessa norma.

Si evidenzia, poi, che, con circolare n. 31 del 23 ottobre 2012, si è provveduto a fornire ulteriori precisazioni in tema di consumi intermedi.

In proposito, si ritiene opportuno precisare che, a decorrere dall'anno 2013, lo stanziamento per consumi intermedi dovrà essere contenuto nei limiti dello stanziamento dell'anno 2012, risultante alla data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 95/2012, al netto della riduzione del 10 per cento da versare al bilancio dello Stato, con le modalità indicate nella richiamata circolare n. 28 del 7 settembre 2012.

Ad integrazione delle direttive emanate con le su citate circolari in materia di consumi intermedi, corre l'obbligo di precisare che per le Istituzioni scolastiche, le Istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le Soprintendenze speciali ed altri Istituti dotati di autonomia speciale, quali unità locali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, saranno le stesse Amministrazioni vigilanti a stabilire le modalità attraverso le quali sarà assicurato il raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa, atteso che per le Amministrazioni centrali dello Stato la riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi è già considerata nel livello degli stanziamenti 2013-2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del medesimo decreto legge n. 95/2012.

Società e Casse di previdenza privatizzate

Si rinvia alle indicazioni fornite con la circolare n. 40/2010 in relazione all'esclusione dall'applicazione dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010 che restano valide anche per l'anno 2012 e 2013 e, per le disposizioni applicabili, con la circolare n. 12 del 15 aprile 2011 in quanto compatibili.

Con riferimento specifico alle società, si fa presente che, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 135/2012, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore (7 luglio 2012) e fino al 31 dicembre 2015, alle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, si applicano le disposizioni limitative delle assunzioni previste per l'amministrazione controllante. Salva comunque l'applicazione di tale disposizione più restrittiva, continua tuttavia ad applicarsi alle medesime società l'articolo 18, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per le predette società lo stesso articolo 4 del decreto legge n. 95/2012 dispone, inoltre, che, a decorrere dall'anno 2013, la spesa per il personale a tempo determinato o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa non possa eccedere il 50 per cento della spesa dell'anno 2009 e che il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014, non possa superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011.

Si segnalano, infine, le limitazioni introdotte dall'articolo 2, comma 20-quater, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.135/2012, con cui sono stati aggiunti i commi 5 bis e 5-ter all'articolo 23-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tali commi aggiuntivi dispongono, infatti, che le remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche delle società non quotate - direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 - nonché i trattamenti economici annui dei dipendenti delle medesime società non possono superare il trattamento economico del Primo Presidente della Corte di cassazione. Dette limitazioni, tuttavia, per espressa previsione dell'articolo 2, comma 20-quinquies, del medesimo decreto legge n. 95/2012, non trovano immediata applicazione, dovendosi, a tal fine, attendere, per le remunerazioni degli amministratori, il primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione n. 135/2012 e, per quelle dei dipendenti delle medesime società, i contratti stipulati e gli atti emanati successivamente a detta data.

Razionalizzazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi

Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, sono state introdotte talune misure dirette ad incrementare i processi di centralizzazione degli acquisti riguardanti beni e servizi, al fine di migliorare le condizioni economiche della pubblica amministrazione grazie alla realizzazione di economie di scala, oltre a conseguire vantaggi in termini di semplificazione e trasparenza dei procedimenti di approvvigionamento.

In particolare l'articolo 29, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha disposto che tutte le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono avvalersi, stipulando apposite convenzioni, di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi al di sopra della soglia di rilievo comunitario.

Siffatta possibilità è stata prevista in modo specifico dal legislatore, nei successivi commi 2 e 3 della citata legge, anche nei confronti, rispettivamente, degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale (comma 2) e delle organizzazioni non lucrative di utilità



sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Al di sotto della soglia Comunitaria, invece, il decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, all'articolo 7, comma 2, in materia di procedure di acquisto, ha introdotto modifiche all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disponendo, in particolare, che le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

È fatta salva, comunque, nei casi di acquisti di beni e servizi sotto soglia Comunitaria, la possibilità, per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e per le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, di ricorrere alle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e al mercato elettronico della pubblica amministrazione, previsto dall'articolo 328 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza.

Tali disposizioni, che hanno lo scopo di agevolare il processo di razionalizzazione della spesa e garantire gli obiettivi di risparmio previsti dalla legislazione vigente, sono state integrate, nell'ambito dell'attività di revisione della spesa pubblica (c.d. *spending review*) intrapresa dal Governo, dall'introduzione di ulteriori disposizioni volte a rafforzare il sistema centralizzato degli acquisti tramite Consip S.p.A. e le centrali regionali di acquisto.

Segnatamente, vanno menzionate le norme recate dall'articolo 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la cui *ratio*, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, è quella di garantire la massima economicità degli acquisti pubblici.

A tal fine, il comma 1 del predetto articolo 1 ha sancito il principio della nullità dei contratti stipulati dalle amministrazioni pubbliche nei casi in cui non siano stati rispettati i parametri di prezzo/qualità delle convenzioni Consip S.p.A., così come previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e di quelli conclusi in violazione degli

obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla stessa Consip S.p.A..

Tali violazioni costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Il danno erariale è determinato dalla differenza tra il prezzo contrattuale e quello indicato dagli strumenti di acquisto messi a disposizione di Consip S.p.A..

Il successivo comma 3, nella prospettiva di garantire l'effettività degli obblighi derivanti dalle norme di revisione della spesa pubblica, ha previsto, comunque, in via eccezionale, la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma, soltanto qualora le convenzioni Consip S.p.A. non siano ancora disponibili e purché vi sia una motivata urgenza di procedere all'acquisto, per la durata e la misura strettamente necessarie a soddisfare le esigenze di approvvigionamento, sottoponendo, comunque, i contratti conclusi a condizione risolutiva nel caso in cui intervenga la stipula delle suddette convenzioni.

Relativamente a determinate categorie merceologiche di beni e di servizi ritenute di particolare rilevanza a livello di spesa pubblica e specificamente individuate (si tratta di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile), il comma 7 del ripetuto articolo 1 ha previsto, per le pubbliche amministrazioni e le società incluse nell'elenco ISTAT a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, l'obbligatorietà di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o, in alternativa, ad esperire autonome procedure, nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e centrali di committenza regionali.

Tuttavia, è possibile procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che siano previsti corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali e siano effettuati mediante procedure di evidenza pubblica.

In questi casi, la disposizione precisa che i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con la possibilità per il contraente, nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip S.p.A. e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, di adeguamento ai predetti corrispettivi. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale. Anche in questo caso, vale il principio della

nullità dei contratti stipulati in violazione di questi obblighi, costituendo illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa. Conseguentemente, il danno erariale è determinato tenendo conto della differenza tra il prezzo indicato nel contratto e quello desumibile dagli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip.

Inoltre, è previsto, al comma 13, il diritto, per le amministrazioni pubbliche, di recedere - previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite - dai contratti di fornitura di beni o di servizi, validamente sottoscritti, nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate successivamente da Consip S.p.A. siano migliorativi rispetto a quelli del contratto già concluso nel caso in cui l'appaltatore non consenta di modificare le condizioni economiche ai fini del rispetto di tali nuovi parametri.

Ogni patto contrario alla predetta disposizione è nullo ed il diritto di recesso è inserito automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti.

Il mancato esercizio del detto diritto di recesso obbliga l'amministrazione pubblica a darne comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

I commi 15 e 16 introducono, infine, alcune misure eccezionali e di carattere transitorio dirette a massimizzare gli effetti derivanti dalla stipula delle convenzioni-quadro di cui all'articolo 26 della legge n. 488/1999, con la finalità di incrementarne l'utilizzo. In particolare, il comma 15 prevede che le convenzioni che si esauriscono nei volumi ovvero negli importi entro il 31 dicembre 2012 (ivi comprese quelle "esaurite" prima dell'entrata in vigore della menzionata legge n. 135 del 2012, ma ancora "in essere", sotto il profilo della durata massima, alla predetta data) sono incrementate automaticamente in misura pari alla quantità ovvero all'importo originario, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario e solo se la Consip S.p.A. - così come disposto dal comma 16 - non proceda, prima della data di esaurimento, alla pubblicazione di un bando di gara per la stipula di una convenzione avente ad oggetto prodotti o servizi analoghi. Inoltre, per le medesime convenzioni rientranti nell'arco temporale individuato dal predetto comma 15, viene disposta, con il menzionato comma 16, la proroga fino al 30 giugno 2013.

Acquisto di beni e servizi delle Istituzioni scolastiche ed universitarie

Per quanto riguarda i precetti di cui alla legge di stabilità 2013, va segnalato che detta legge introduce ulteriori disposizioni dirette alla razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi.

In particolare, si evidenzia che l'articolo 1, comma 149, prevede di estendere anche agli istituti ed alle scuole di ogni ordine e grado, nonché alle istituzioni educative ed alle istituzioni universitarie, l'obbligo previsto attualmente per le amministrazioni statali centrali e periferiche ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Pertanto, i predetti organismi sono tenuti a ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitari. Inoltre, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, saranno definite le linee guida volte alla razionalizzazione e al coordinamento tra più istituzioni per gli acquisti omogenei per natura merceologica, avvalendosi del suddetto mercato. Giova precisare che i risultati conseguiti dalle singole istituzioni, a decorrere dal 2014, verranno presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.

Si soggiunge che, ai sensi del successivo comma 150, viene disposta la modifica dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel senso di prevedere anche per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, nonché per le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, l'obbligo - e non più la facoltà - di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Spese per consulenze in materia informatica

Il comma 146 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2013 prevede che le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali adeguatamente motivati che richiedono il ricorso a specifiche professionalità per intervenire su problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informativi.



La norma prevede, inoltre, che la violazione della disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

Locazioni passive

In tema di spese per locazioni passive, in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, l'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha introdotto specifiche misure di contenimento.

In particolare, il predetto articolo, al comma 1, stabilisce che l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente, non si applica al canone dovuto, per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali, dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob). Il limite in questione si applica per gli anni 2012, 2013 e 2014, con decorrenza, per l'anno 2012, dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge.

Inoltre, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale, si prevede, al comma 4, un'ulteriore misura di contenimento. In particolare, tutte le amministrazioni pubbliche centrali¹ inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le Autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2015, a ridurre i canoni di locazione relativi ai suddetti contratti del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. Tale riduzione si applica, comunque, prima della citata data del 1° gennaio 2015 per tutti i contratti di locazione di cui trattasi che, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del menzionato decreto legge, siano scaduti o rinnovati. La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore. Analoga

¹ Per amministrazioni pubbliche centrali devono intendersi quelle ricomprese nella prima parte dell'elenco ISTAT denominate "Amministrazioni centrali".

riduzione si applica anche alle indennità dovute per gli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore del richiamato decreto-legge n. 95 del 2012. Appare evidente l'intento del legislatore di ridurre, nella misura del 15 per cento, tutti i canoni e le indennità corrisposti dalle amministrazioni pubbliche centrali nonché dalle Autorità indipendenti, compresa la Consob, per l'utilizzo di immobili destinati all'attività istituzionale in forza di un regolare contratto di locazione ovvero detenuti anche in forma extra-contrattuale.

In ogni caso, il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni:

- a) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo di durata del contratto di locazione;
- b) permanenza per le amministrazioni dello Stato delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ove già definiti, nonché di quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.

Ai sensi del successivo comma 5, i contratti di locazione, in mancanza delle condizioni di cui al comma 4, lett. a) e b), sono risolti di diritto alla scadenza dalle amministrazioni nei tempi e nei modi ivi pattuiti. Le amministrazioni individuano in tempo utile soluzioni allocative alternative economicamente più vantaggiose per la finanza pubblica e nel rispetto delle predette condizioni.

Per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici vigilati dai Ministeri, si evidenzia che, pur in presenza delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo dopo la scadenza degli immobili già condotti in locazione, per i quali la proprietà ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza come previsto dal terzo periodo del sopra citato comma 4, deve essere autorizzata con decreto del Ministro competente d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Agenzia del Demanio. Per le altre amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, detta prosecuzione deve essere autorizzata dall'organo di vertice dell'Amministrazione e l'autorizzazione è trasmessa all'Agenzia del Demanio per la verifica della convenienza tecnica ed economica. Ove la verifica abbia esito negativo, l'autorizzazione e gli atti relativi sono trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei conti.

Si evidenzia, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del medesimo decreto legge n. 95/2012, per i nuovi contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili di

proprietà di terzi e destinati ad uso istituzionale, è prevista la riduzione del 15 per cento sul canone congruito in conformità alle previsioni recate dall'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

Le disposizioni dei commi da 4 a 6 non si applicano in via diretta alle regioni e province autonome e agli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

Si fa presente, poi, che, in base al successivo comma 8 dell'articolo 3 in esame – come integrato dall'articolo 34, comma 3, lettera a), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 – le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti in base all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché agli aventi causa da detti fondi per il limite di durata del finanziamento degli stessi fondi.

Infine, circa l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel citato articolo 3, stante la vigente normativa speciale relativa agli immobili all'estero, nonché la pluralità ed eterogeneità degli ordinamenti giuridici vigenti nei vari paesi, si ritiene che le previsioni in esame non trovino applicazione con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili ubicati fuori dal territorio italiano.

Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici

L'articolo 1, comma 138, della legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), ha novellato l'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Si segnala, in particolare, l'inserimento al predetto articolo 12 del comma 1-quater, il quale ha previsto che, per l'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono acquistare immobili a titolo oneroso, nè stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti.



Vengono esclusi dall'applicazione della disposizione gli enti previdenziali pubblici e privati, per i quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell'articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve anche le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate, alla data di entrata in vigore della stessa legge di stabilità, con il decreto previsto dal comma 1 del citato articolo 12.

Si evidenzia, inoltre, la disposizione di cui al comma 1-quinquies di cui allo stesso comma 138 che, ferma restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica e le finalità di contenimento della spesa pubblica, esclude dal precedente divieto le operazioni di acquisto destinate a soddisfare le esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica. Alla stessa stregua, il successivo comma 1-sexies, dispone l'esclusione delle operazioni in argomento previste in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

Si richiama, pertanto, l'attenzione dei revisori dei conti, sulla stretta osservanza della norma, che, per le operazioni di cui al comma 1-quinquies, dovranno anche verificare la sottoposizione delle stesse al vaglio del MEF - RGS, con le modalità indicate nel DM 16 marzo 2012 e nella circolare attuativa (circolare MEF-RGS n. 21 del 4 giugno 2012), per la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, previsto dal comma 1 del surrichiamato articolo 12.

Ulteriori precisazioni concernenti le riduzioni di spesa.

Con riferimento al più volte richiamato decreto legge n. 95/2012, giova ricordare anche talune disposizioni dell'articolo 8, in materia di riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali. Tale articolo, al comma 1, stabilisce che, al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi e di riduzione della spesa pubblica, gli enti pubblici non territoriali adottano ogni iniziativa affinché:

a) in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, siano utilizzate le

carte elettroniche istituzionali, per favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi a cittadini e utenti;

b) nel caso di incorporazione di enti, sia realizzato un unico sistema informatico per tutte le attività anche degli enti soppressi, in termini di infrastruttura hardware ed applicativi funzionali, sotto la responsabilità organizzativa e funzionale di un'unica struttura;

c) siano immediatamente razionalizzate e ridotte le comunicazioni cartacee verso gli utenti legate all'espletamento dell'attività istituzionale, con conseguente riduzione, entro l'anno 2013, delle relative spese per un importo pari almeno al 50 per cento delle spese sostenute nel 2011, in ragione delle nuove modalità operative connesse allo sviluppo della telematizzazione della domanda e del progressivo aumento dell'erogazione di servizi online;

d) siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa attraverso una razionalizzazione dei contratti in essere ed una diminuzione del numero degli apparati telefonici;

e) siano razionalizzati nel settore pubblico allargato i canali di collaborazione istituzionale, in modo tale che lo scambio dati avvenga esclusivamente a titolo gratuito e non oneroso;

f) sia razionalizzato il proprio patrimonio immobiliare strumentale mediante l'attivazione immediata di iniziative di ottimizzazione degli spazi da avviare sull'intero territorio nazionale che prevedano l'accorpamento del personale in forza nei vari uffici territoriali ubicati nel medesimo comune e la riduzione degli uffici stessi, in relazione ai criteri della domanda potenziale, della prossimità all'utenza e delle innovative modalità operative connesse all'aumento dell'informatizzazione dei servizi (per l'ottimizzazione del patrimonio immobiliare posseduto e destinato ad uso ufficio, si richiamano i criteri dettati dall'articolo 2, comma 222-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191);

g) si proceda progressivamente alla dematerializzazione degli atti, riducendo la produzione e conservazione dei documenti cartacei al fine di generare risparmi connessi alla gestione della carta pari almeno al 30 per cento dei costi di conservazione sostenuti nel 2011.

Versamenti al bilancio dello Stato

Si rammenta che, al fine di assicurare la chiarezza e la trasparenza del bilancio, gli enti con contabilità finanziaria dovranno evidenziare le somme provenienti dalle riduzioni di spesa, da versare al bilancio dello Stato, in un apposito capitolo delle uscite correnti, mentre

gli enti ed organismi con contabilità civilistica individueranno una voce idonea del budget d'esercizio in cui allocare le suddette riduzioni di spesa. Le somme così allocate, provenienti dalle succitate riduzioni di spesa, sono versate annualmente ad appositi capitoli di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Per le modalità attuative inerenti ai suddetti versamenti si fa rinvio, oltre che alla presente, alle circolari RGS n. 36 del 23 dicembre 2008, n. 10 del 13 febbraio 2009 e n. 2 del 22 gennaio 2010, n. 40 del 23 dicembre 2010, n. 19 del 16 maggio 2011, n. 28 del 7 settembre 2012 e n. 30 del 22 ottobre 2012, mentre, per ciò che concerne la tempistica, si rammentano, a titolo meramente riepilogativo, gli adempimenti di cui tener conto nel corso della gestione dell'esercizio 2013:

➤ articolo 2, commi da 618 a 623, della legge n. 244/2007 entro il 30 giugno capitolo n. 3452 - Capo X, denominato "Versamento da parte degli enti ed organismi pubblici della differenza delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria rideterminate secondo i criteri di cui ai commi da 615 a 626 dell'articolo 2 della legge n. 244/2007";

➤ articolo 61, comma 17, del decreto legge n. 112/2008 entro il 31 marzo capitolo n. 3492 - Capo X, denominato "Somme da versare ai sensi dell'articolo 61, comma 17, del decreto legge n. 112/2008, da riassegnare ad apposito fondo di parte corrente, previsto dal medesimo comma";

➤ articolo 61, comma 9, del decreto legge n. 112/2008 capitolo n. 3490 - Capo X denominato "Versamento delle quote dei compensi per attività di arbitrato e collaudi, da destinare alle finalità di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto legge n. 112/2008";

➤ articolo 67, comma 6, del decreto legge n. 112/2008 entro il 31 ottobre capitolo n. 3348 - Capo X, denominato "Somme versate dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 67 del decreto legge n. 112/2008";

➤ articolo 6, comma 21, del decreto legge n. 78/2010 entro il 31 ottobre capitolo n. 3334 - Capo X, denominato "Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, versate dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria";

➤ articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, capitolo n. 3512 - Capo X denominato "Risorse rivenienti dall'applicazione del limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, da destinare al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato";

➤ articolo 8, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 entro il 30 giugno capitolo n. 3412 - Capo X, denominato "Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, versate dagli enti e dagli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria";

➤ articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 entro il 31 ottobre capitolo n. 3691 - Capo X, denominato "Versamenti da parte degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, delle somme derivanti da ulteriori interventi di razionalizzazione";

➤ articolo 1, comma 111, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 entro il 30 giugno capitolo n. 3692 - Capo X, denominato "Somme provenienti dai risparmi di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'articolo 1, comma 111, della legge n. 228 del 2012, versate dall'INAIL";

➤ articolo 1, comma 142, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 entro il 30 giugno capitolo n. 3502 - Capo X, denominato "Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, versate dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria".

Con riferimento al predetto capitolo n. 3490, si evidenzia che, essendo suddiviso per singola amministrazione, è necessario che il versamento sia effettuato all'articolo di pertinenza.

Gli organi di controllo vigileranno sulla puntuale attuazione dei suindicati adempimenti tenuto conto, soprattutto per ciò che concerne il versamento delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 61 del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, all'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, all'articolo 23-ter, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012 e dall'articolo 1, comma 142, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), della priorità di acquisire tali risorse nei termini sopra indicati.

Spese di personale

1. Assunzioni

Per la formulazione delle previsioni per l'anno 2013, nel rinviare alle indicazioni fornite nella circolare n. 33/2011, si segnalano alcune sostanziali modifiche recentemente introdotte anche in materia di facoltà assunzionali dall'articolo 14 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La disposizione ha previsto, tra l'altro, un'omogeneizzazione delle facoltà assunzionali per tutte le amministrazioni centrali, che, per il triennio 2012-2014, potranno procedere al ricambio del turn-over nella misura del 20 per cento nel triennio 2012-2014, del 50 per cento nell'anno 2015 ed il pieno reintegro del personale cessato a partire dal 2016.

Nello specifico, per gli enti di ricerca si fa presente che, ai sensi dell'articolo 66, comma 14, del decreto legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008, come modificato dal comma 4 del richiamato articolo 14 del citato decreto legge n. 95/2012, gli stessi possono procedere, per l'anno 2013, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. Detto limite è innalzato, nell'anno 2015, al 50 per cento e, solo a decorrere dal 2016, sarà consentito il pieno reintegro del personale cessato.

Per quanto riguarda le Università, con l'articolo 14, comma 3, del ripetuto decreto legge n. 95/2012 - con il quale è stato inserito il comma 13-bis all'articolo 66, del citato decreto legge n. 112/2008 - viene introdotto, per il periodo 2012-2014, un nuovo e più organico sistema di programmazione delle assunzioni, in coerenza con i principi di stabilità finanziaria recentemente introdotti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, riferendo i limiti assunzionali non più al singolo ateneo ma al sistema nel suo complesso e consentendo un'applicazione del vincolo legata non solo al mero andamento delle cessazioni ma anche ai criteri di valutazione della stabilità finanziaria di ciascuno di essi.

In particolare, sulla base delle nuove disposizioni, il sistema delle università statali, per l'anno 2013, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal

servizio nell'anno precedente. Detto limite è innalzato al 50 per cento nell'anno 2015 fino al pieno reintegro del personale cessato solo a decorrere dal 2016. Inoltre, l'attribuzione del contingente delle assunzioni viene effettuata con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 49/2012. Sono escluse dall'applicazione dei vincoli assunzionali, fino al 31 dicembre 2014, le istituzioni ad ordinamento speciale (IUSS Pavia, Istituto di Scienze Umane di Firenze e IMT Lucca) che, in ragione della recente istituzione, non presentano un numero sufficiente di cessazioni tale da consentire l'acquisizione di risorse umane necessarie per l'avvio dell'attività.

Per quanto riguarda le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del comma 5 dell'articolo 14 del medesimo decreto legge n. 95/2012, anche le stesse possono procedere sino al 2014 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Sono fatte salve le assunzioni già effettuate alla data di entrata in vigore del predetto decreto legge n. 95/2012.

Corre l'obbligo di segnalare, inoltre, che il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, all'articolo 14, comma 7, ha previsto che le cessazioni dal servizio per processi di mobilità nonché quelle avvenute a seguito dell'applicazione dei prepensionamenti di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), del medesimo decreto legge, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

Riguardo ai trattenimenti in servizio, si conferma inoltre quanto disposto dall'articolo 9, comma 31, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, ove viene previsto che gli stessi sono stati equiparati a nuove assunzioni e che, pertanto, debbono essere effettuati a valere sulle risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In proposito, è il caso di rammentare che, sempre in materia di trattenimenti in servizio, l'articolo 1, comma 17, del decreto legge n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, ha modificato l'articolo 16 del decreto legislativo n. 503/1992, prevedendo, tra l'altro, che " In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La disponibilità al trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il

collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento. I dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive esprimono la disponibilità almeno novanta giorni prima del compimento del limite di età per il collocamento a riposo".

In materia di dotazioni organiche si segnalano le nuove misure riduttive introdotte dall'articolo 2 del decreto legge n. 95/2012, secondo cui le amministrazioni pubbliche ivi indicate dovranno procedere alla riduzione degli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e delle relative dotazioni, in misura non inferiore al 20 per cento di quelli esistenti e la contrazione del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento della relativa spesa complessiva.

In merito all'applicazione delle predette misure riduttive si fa rinvio alle indicazioni contenute nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 10/2012.

Per quanto riguarda gli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici, la legge di stabilità 2013 all'articolo 1, comma 108, prevede che, ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, tali enti, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno 2013, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui, da versare entro il 31 ottobre di ciascun anno al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3691 – Capo X, denominato "Versamenti da parte degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, delle somme derivanti da ulteriori interventi di razionalizzazione". In particolare, si prevede che tali risparmi sono conseguiti prioritariamente tra le altre misure anche attraverso (lett. c) l'eventuale riduzione, per gli anni 2013, 2014 e 2015, delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di realizzare un'ulteriore contrazione della consistenza del personale.

La medesima legge di stabilità prevede, inoltre, al comma 111 che, al fine di garantire la tutela privilegiata degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, con particolare riferimento alle prestazioni sanitarie regolamentate dall'accordo quadro approvato in data 2 febbraio 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ferme restando le riduzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) si procede alla riduzione della dotazione organica del personale non dirigenziale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto legge n. 95/2012, con

esclusione delle professionalità sanitarie. Per il restante personale non dirigenziale, previa proposta dell'INAIL, può essere operata una riduzione anche inferiore rispetto a quella prescritta, destinando a compensazione i risparmi conseguiti attraverso la contrazione, per il triennio 2013-2015, delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente. A decorrere dall'anno 2013, le somme derivanti da tali risparmi sono versate, entro il 30 giugno di ciascun anno, al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3692 – Capo X, denominato “Somme provenienti dai risparmi di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'articolo 1, comma 111, della legge n. 228 del 2012, versate dall'INAIL”.

Per il personale con rapporto di lavoro flessibile si fa rinvio alle indicazioni fornite con la circolare n. 33/2011.

In materia si segnala, inoltre, che la Legge di stabilità 2013 ha previsto (articolo 1, comma 400) la possibilità per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 di prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368, o il diverso limite previsto dai CCNL del relativo comparto, fino e non oltre il 31 luglio 2013, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato secondo quanto previsto dal medesimo articolo 5, comma 4-bis del predetto decreto legislativo n. 368/2001. Quanto sopra nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma 8, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e fatti salvi gli eventuali accordi decentrati eventualmente già sottoscritti nel rispetto dei limiti ordinamentali, finanziari e temporali di cui al citato comma 400.

La stessa Legge di stabilità ha inoltre previsto (articolo 1, comma 401) la possibilità per le amministrazioni pubbliche di avviare, nel limite del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, procedure di reclutamento mediante pubblico concorso con riserva parziale di posti (40 per cento) a favore del personale a tempo determinato in possesso di determinati requisiti ovvero per titoli ed esami finalizzati a valorizzare l'esperienza professionale maturata dal predetto personale e da quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in possesso di determinati requisiti. Le modalità e i criteri applicativi di tale previsione saranno definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 gennaio 2013.

2. Ferie, riposi e permessi

Si segnala che, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile".

In proposito, si fa presente che sulla disposizione il Dipartimento della funzione pubblica, con nota n. 32937 del 6 agosto 2012, ha espresso un primo orientamento, condiviso da questa Amministrazione, riguardante l'ambito temporale di applicazione della nuova normativa, precisando che in assenza di una specifica disciplina transitoria debbono rimanere salvaguardate le situazioni relative ai rapporti di lavoro già cessati prima della sua entrata in vigore. Resta fermo che, in tali situazioni, la liquidazione delle ferie non godute potrà essere effettuata con riferimento ai soli e limitati casi e tipologie già previsti dalle disposizioni contrattuali e normative in precedenza applicabili.

Inoltre, il citato Dipartimento, con nota n. 40033 dell'8 ottobre 2012, condivisa da questa Amministrazione, è ulteriormente intervenuto sulla materia, precisando che rimangono escluse dal divieto di monetizzazione le situazioni in cui il rapporto di lavoro si conclude in modo anomalo e non prevedibile (decesso, dispensa dal servizio per inabilità permanente e assoluta) o in quelle in cui la mancata fruizione delle ferie non dipenda, comunque, dalla volontà del dipendente (malattia, infortunio, congedo di maternità, aspettative a vario titolo previste dalle vigenti disposizioni).



3. Incrementi retributivi e contenimento spese di personale

Nel richiamare le indicazioni fornite nella circolare n. 40/2010 e quelle impartite con la circolare n. 12 del 15 aprile 2011, si fa presente che restano confermate per l'anno 2013 le disposizioni in materia di contenimento dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici previste dall'articolo 9 del decreto legge n. 78/2010, con le precisazioni che seguono.

Resta confermato, per l'anno 2013, quanto previsto dal predetto articolo 9 in materia di:

- divieto di attribuire (comma 1) incrementi retributivi, nei termini indicati nella citata circolare n. 12 del 2011. Conseguentemente, resta confermato anche il divieto di prevedere stanziamenti sul capitolo denominato "Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso" di cui all'articolo 18 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 ed analoghe disposizioni regolamentari;
- blocco degli automatismi retributivi e di progressione automatica degli stipendi (comma 21). Resta, altresì, confermata la previsione contenuta in tale comma secondo la quale le progressioni di carriera comunque denominate e i passaggi tra le aree hanno effetto ai fini esclusivamente giuridici;
- risorse per il finanziamento del trattamento accessorio (comma 2 bis) per le quali si fa rinvio a quanto precisato nell'apposito paragrafo relativo alla contrattazione integrativa.

Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 223 dell'8 ottobre 2012, non possono trovare, invece, applicazione le disposizioni recate dal comma 2 dello stesso articolo 9, nella parte in cui dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), superiori a 90.000 euro lordi annui siano ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro. Tenuto conto che la citata sentenza opera *ex tunc* si ritiene che, ove gli enti interessati non abbiano già provveduto alla restituzione delle somme trattenute per effetto della norma dichiarata incostituzionale o non abbiano già previsto in bilancio le occorrenti risorse, debbano procedere alle opportune

variazioni di bilancio. Restano confermate per l'anno 2013 le restanti previsioni recate dal medesimo comma 2.

Si rammenta, inoltre, che ai sensi del comma 1 dell'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012, concernente il "Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 - Serie generale - del 16 aprile 2012.

Gli articoli 2 e 3 di detto decreto stabiliscono che, a decorrere dalla sua entrata in vigore, il trattamento retributivo percepito annualmente - comprese le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza - dal personale che riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché dal personale in regime di diritto pubblico, non può superare il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione, pari, nell'anno 2011, ad euro 293.658,95, disponendo altresì che, qualora superiore, lo stesso debba ridursi al predetto limite.

Inoltre il decreto in questione, all'articolo 4, comma 1, riproducendo sostanzialmente il contenuto del comma 2 dell'articolo 23-ter, ha specificato che - a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 214 del 2011 e fermo restando il limite massimo retributivo di cui al citato articolo 3 - il predetto personale, qualora chiamato all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le Autorità amministrative indipendenti, non possa ricevere - nell'ipotesi in cui conservi l'intero trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza - più del 25 per cento dell'ammontare complessivo di tale trattamento a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese. Il comma 2 del medesimo articolo 4 ha, invece, considerato l'ipotesi in cui l'assunzione degli incarichi in questione comporti la perdita di elementi accessori propri del servizio nell'amministrazione di appartenenza specificando che, in tale ipotesi, alla citata percentuale del 25 per cento si aggiunge un importo pari all'ammontare dei predetti elementi accessori che vengono contestualmente considerati ai fini del calcolo della percentuale medesima.

Con la circolare di questo Ministero - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 30 del 22 ottobre 2012, a cui si rinvia, sono state definite le modalità attraverso le quali le risorse rivenienti dall'applicazione dei limiti retributivi previsti dal decreto stesso sono annualmente acquisite al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Circa l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione delle disposizioni contenute nel citato DPCM, nonché in ordine al regime del limite retributivo ivi fissato ed ai conseguenti interventi riduttivi si rinvia alle indicazioni di dettaglio fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 8/2012 del 3 agosto 2012, elaborata d'intesa con questo Ministero, nella quale si precisa, tra l'altro, che rientrano nelle suddette limitazioni anche i trattamenti economici dei titolari di rapporti di lavoro con amministrazioni pubbliche, la cui disciplina organizzativa è attratta in ambito statale, quindi, oltre alle Amministrazioni statali in senso proprio, anche organismi quali gli enti pubblici non economici nazionali, le Agenzie ex D.Lgs. n. 300/1999, gli enti parco nazionali, gli enti di ricerca nazionali, ecc.

4. Contrattazione integrativa

Per quanto riguarda i fondi destinati al finanziamento della contrattazione integrativa, si rinvia alle precisazioni contenute nelle circolari n. 12 del 15 aprile 2011 e n. 16 del 2 maggio 2012 nonché a quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, del decreto legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, in relazione all'utilizzo nell'ambito della contrattazione integrativa delle risorse derivanti dalle economie di cui al comma 4 del predetto articolo.

Si richiama, altresì, ai fini di una corretta esposizione della quantificazione dei fondi per la contrattazione integrativa e della relativa negoziazione ai fini della certificazione, la puntuale applicazione della circolare n. 25 del 19 luglio 2012, concernente gli Schemi di Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi.

In materia si segnala, inoltre, che la legge di stabilità 2013 ha previsto all'articolo 1, comma 110, per gli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici, che qualora con l'attuazione delle misure di contenimento di cui al comma 108 lett. da a) a e), della stessa legge (*vedi quanto sopra riportato in materia di spese per assunzioni*), non si raggiungano i risparmi aggiuntivi previsti dal medesimo comma, si provvede anche attraverso la riduzione delle risorse destinate ai progetti speciali di cui all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989 n. 88 e successive modificazioni.



Allegati delle Spese di Personale al Bilancio di Previsione per l'anno 2013

Per quanto riguarda le istruzioni per la compilazione degli allegati delle spese di personale ai bilanci di previsione per l'anno 2013 in attuazione del titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si rinvia direttamente alla Nota Operativa, che verrà pubblicata sul sito della Ragioneria Generale dello Stato nelle pagine dell'applicativo SICO dedicate agli allegati al bilancio di previsione 2013 del settore pubblico.

Si evidenzia che i criteri suesposti dovranno essere rispettati anche in occasione dei provvedimenti di variazione al bilancio di previsione 2013 e nel corso della gestione del bilancio medesimo.

La rispondenza delle impostazioni previsionali alle indicazioni contenute nella presente circolare sarà oggetto di valutazione ai fini dell'approvazione dei bilanci e dei relativi provvedimenti di variazione da parte delle Amministrazioni vigilanti, sulla base anche del parere espresso dai Collegi dei revisori o sindacali.

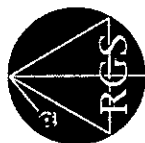
In particolare, i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei predetti Collegi vigileranno sull'osservanza, da parte degli enti, delle direttive governative che mirano al contenimento ed al monitoraggio della spesa pubblica, segnalando eventuali inadempimenti ai competenti uffici di questo Ministero.

La fattiva collaborazione di tutte le Amministrazioni è elemento essenziale affinché gli Enti di rispettiva competenza osservino i criteri sopraindicati volti al consolidamento del processo di razionalizzazione della spesa pubblica.

IL MINISTRO



Allegato 1



Norme di contenimento della spesa pubblica per l'anno 2013

Dicembre 2012

Contenimento spese per consumi intermedi

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Taglia carta Articolo 27 del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.	Le amministrazioni pubbliche devono ridurre del 50%, rispetto al 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni. L'abbonamento alla Gazzetta Ufficiale dovrà essere sostituito da un abbonamento telematico, con conseguente rideterminazione del relativo costo.	dal 2009	Circolare RGS n. 31/2008
Risparmio energetico Articolo 48 del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.	Le pubbliche amministrazioni, diverse da quelle centrali, adottano misure di contenimento delle spese per l'approvvigionamento di combustibile per riscaldamento e per l'energia elettrica in modo tale da conseguire risparmi in linea con quelli che devono conseguire le amministrazioni centrali tenute ad effettuare i suddetti approvvigionamenti mediante le convenzioni CONSIP o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati da CONSIP;	dal 2008	Circolare RGS n. 31/2008
Sistema degli acquisti e dei beni Articolo 1, commi 449, 455 e 456, della legge 27.12.2006, n. 296 Articolo 3, comma 15, della legge 24.12.2007, n. 244 Articolo 11, comma 6, del decreto legge 06.07.2011, n. 98, convertito dalla legge 15.07.2011, n. 111	Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli artt. 26 della L. n. 488/1999 e successive modificazioni e 58 della L. n. 388/2000, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze annualmente sono individuate le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti PPAA di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono ricorrere alle convenzioni ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti (v. da ultimo DM 17 febbraio 2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2009, n. 76). Ai sensi dell'art. 11, comma 6, D.L. n. 98/2011, ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli atti e i contratti posti	dal 2007	Circolare RGS n. 31/2008 Circolare RGS n. 33/2011

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135	in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità		

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale. Articolo 1, comma 13, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135	Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. La durata delle convenzioni di cui al precedente comma 15 è prorogata fino al 30 giugno 2013, a decorrere dalla data di esaurimento della convenzione originaria e solo se a tale data non sia già intervenuta da parte della medesima centrale di committenza la pubblicazione di una procedura di gara per la stipula di una convenzione avente ad oggetto prodotti o servizi analoghi. L'aggiudicatario ha facoltà di recesso, da esercitarsi secondo le modalità di cui al precedente comma 15.		
Articolo 1, comma 16, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135			

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135	Nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, si procede, alternativamente: a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013. Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al presente comma in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali; b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1° gennaio 2014. Il bando di gara considera, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione della pubblica amministrazione controllante.	2013	
Articolo 4, comma 6, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135	A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le	dal 2013	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Articolo 4, comma 13, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135	associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate ed alle loro controllate. Le medesime disposizioni non si applicano alle società per azioni a totale partecipazione pubblica autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio. L'amministrazione interessata di cui al comma 1 continua ad avvalersi degli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali.		
Articolo 8, comma 1, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135	Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi, e di riduzione della spesa pubblica, gli enti pubblici non territoriali adottano ogni iniziativa affinché: a) in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, siano utilizzate le carte elettroniche istituzionali, per favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi a cittadini e utenti; b) nel caso di incorporazione di enti, sia realizzato un unico sistema informatico per tutte le attività anche degli enti soppressi, in termini di infrastruttura hardware ed applicativi funzionali, sotto la responsabilità organizzativa e funzionale di un'unica struttura; c) siano immediatamente razionalizzate e ridotte le	dal 2012	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Articolo 8, comma 3, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135	comunicazioni cartacee verso gli utenti legate all'espletamento dell'attività istituzionale, con conseguente riduzione, entro l'anno 2013, delle relative spese per un importo pari almeno al 50 per cento delle spese sostenute nel 2011, in ragione delle nuove modalità operative connesse allo sviluppo della telematizzazione della domanda e del progressivo aumento dell'erogazione di servizi online; d) siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa attraverso una razionalizzazione dei contratti in essere ed una diminuzione del numero degli apparati telefonici; e) siano razionalizzati nel settore pubblico allargato i canali di collaborazione istituzionale, in modo tale che lo scambio dati avvenga esclusivamente a titolo gratuito e non oneroso; f) sia razionalizzato il proprio patrimonio immobiliare strumentale mediante l'attivazione immediata di iniziative di ottimizzazione degli spazi da avviare sull'intero territorio nazionale che prevedano l'accorpamento del personale in forza nei vari uffici territoriali ubicati nel medesimo comune e la riduzione degli uffici stessi, in relazione ai criteri della domanda potenziale, della prossimità all'utenza e delle innovative modalità operative connesse all'aumento dell'informatizzazione dei servizi; g) si proceda progressivamente alla dematerializzazione degli atti, riducendo la produzione e conservazione dei documenti cartacei al fine di generare risparmi connessi alla gestione della carta pari almeno al 30 per cento dei costi di conservazione sostenuti nel 2011. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, al fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa		Circolare RGS n. 28/2012 e Circolare n. 31/2012

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
	(Consob) con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale, e delle università e degli enti di ricerca di cui all'allegato n. 3, sono ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica la disposizione di cui ai periodi successivi. Gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alle misure indicate nel periodo precedente; le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Per l'anno 2012 il versamento avviene entro il 30 settembre. Il presente comma non si applica agli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.		
Articolo 8, comma 4, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135	Per gli enti di ricerca indicati nell'allegato n. 3, si applicano le riduzioni dei trasferimenti dal bilancio dello Stato ivi indicate. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica quanto previsto dal precedente comma 3.		
Articolo 8, comma 4-bis, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135	Per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a eccezione dell'Invalsi, di cui all'allegato 3, la razionalizzazione della spesa per consumi intermedi è assicurata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, da una riduzione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, dell'importo di 51.196.499 euro a decorrere dal 2013.	dal 2013	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (cd. Legge di Stabilità 2013)	Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese, connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.	dal 2013	
Articolo 1, comma 142, della legge 24 dicembre 2012, n. 228	Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 141 sono versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Il presente comma non si applica agli enti e agli organismi vigilati dalle regioni, dalle provincie autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali.		
Posta- Piani triennali Articolo 2, commi 589, 591, 592, 593 e 594 della legge. n. 244/2007	Posta elettronica certificata-spese postali e telefoniche- piani triennali	dal 2008	Circolare RGS n. 40/2007 Circolare RGS n. 31/2008
Immobili Articolo 2, commi 618-623 della legge 24.12.2007, n. 244. Articolo 8, comma 1, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122	Gli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli enti territoriali e locali e degli enti da essi vigilati, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dovranno contenere a partire dall'anno 2011 le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati nella misura del 2% del valore dell'immobile stesso. Detto limite di spesa è ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in	dal 2011	Circolare RGS n. 31/2008 Circolare RGS n. 2/2010 Circolare RGS n. 40/2010 Circolare RGS n. 33/2011

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
	locazione passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del valore dell'immobile utilizzato. L'eventuale differenza tra l'importo delle predette spese relative all'anno 2007 e l'importo delle stesse, rideterminato per l'anno 2011 è versato annualmente all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno, al capitolo n. 3452 di Capo 10°, denominato "Versamento da parte degli enti ed organismi pubblici della differenza delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria rideterminate secondo i criteri di cui ai commi da 615 a 626 dell'art. 2 L.244/2007". Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti degli interventi obbligatori ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro. Gli organi interni di revisione e di controllo verificano la correttezza della qualificazione degli interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate disposizioni. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applica agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli anni 2012, 2013 e 2014, l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.	dal 2012	
Articolo 8, comma 15-bis, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122 Articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135			

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Articolo 3, commi 4, 5 e 6, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135	4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1° gennaio 2015 della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni: a) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo di durata del contratto di locazione; b) permanenza per le Amministrazioni dello Stato delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione di cui dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ove già definiti, nonché di quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti. 5. In mancanza delle condizioni di cui al comma 4, lett. a) e b), i relativi contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza dalle Amministrazioni nei tempi e nei modi ivi pattuiti; le Amministrazioni individuano in tempo utile soluzioni allocative alternative economicamente più vantaggiose per l'Erario e nel rispetto delle predette condizioni. Pur in presenza delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo dopo la		

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
scadenza da parte delle Amministrazioni dello Stato comprese nell'elenco di cui al primo periodo del comma 4 e degli enti pubblici vigilati dai Ministeri degli immobili già condotti in locazione, per i quali la proprietà ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza come previsto dal secondo periodo del presente comma, deve essere autorizzata con decreto del Ministro competente d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Agenzia del Demanio. Per le altre amministrazioni comprese nell'elenco di cui al primo periodo del comma 4 deve essere autorizzata dall'organo di vertice dell'Amministrazione e l'autorizzazione è trasmessa all'Agenzia del Demanio per la verifica della convenienza tecnica ed economica. Ove la verifica abbia esito negativo, l'autorizzazione e gli atti relativi sono trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei conti. 6. Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprietà di terzi, di nuova stipulazione a cura delle Amministrazioni di cui al comma 4, si applica la riduzione del 15 per cento sul canone congruito dall'Agenzia del Demanio, ferma restando la permanenza dei fabbisogni espressi ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell'ambito dei piani di razionalizzazione ove già definiti, nonché in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 nel caso di operazioni di acquisto di immobili, ferma restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal comma 1 è effettuata anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese fatto salvo quanto previsto dal contratto di servizi stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio	scadenza da parte delle Amministrazioni dello Stato comprese nell'elenco di cui al primo periodo del comma 4 e degli enti pubblici vigilati dai Ministeri degli immobili già condotti in locazione, per i quali la proprietà ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza come previsto dal secondo periodo del presente comma, deve essere autorizzata con decreto del Ministro competente d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Agenzia del Demanio. Per le altre amministrazioni comprese nell'elenco di cui al primo periodo del comma 4 deve essere autorizzata dall'organo di vertice dell'Amministrazione e l'autorizzazione è trasmessa all'Agenzia del Demanio per la verifica della convenienza tecnica ed economica. Ove la verifica abbia esito negativo, l'autorizzazione e gli atti relativi sono trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei conti. 6. Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprietà di terzi, di nuova stipulazione a cura delle Amministrazioni di cui al comma 4, si applica la riduzione del 15 per cento sul canone congruito dall'Agenzia del Demanio, ferma restando la permanenza dei fabbisogni espressi ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell'ambito dei piani di razionalizzazione ove già definiti, nonché in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 nel caso di operazioni di acquisto di immobili, ferma restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal comma 1 è effettuata anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese fatto salvo quanto previsto dal contratto di servizi stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio	dal 2014	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
	1999, n. 300, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. 1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.	dal 2014	
	1-quater. Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. Sono esclusi gli enti previdenziali pubblici e privati, per i quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve, altresì, le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate con il decreto previsto dal comma 1, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto.	dal 2013	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
	1-quinquies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dai commi 1-ter e 1-quater, ferme restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica e le finalità di contenimento della spesa pubblica, le operazioni di acquisto destinate a soddisfare le esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica. 1-sexies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dal comma 1-quater le operazioni di acquisto previste in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».		
Autovetture Articolo 1, commi 11 e 12 della legge 23.12.2005, n. 266 Articolo 1, comma 505, della legge 27.12.2006, n. 296. Articolo 6, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.	Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'art.1 della legge n. 311/2004, con esclusione di quelle operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2004. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del	2007 - 2010 dal 2011	Circolare RGS n. 1/2006 Circolare RGS n. 41/2006 Circolare RGS n. 17/2007 Circolare RGS n. 40/2010 Circolare RGS n. 33/2011

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.			
Articolo 2, comma 1, del decreto legge 6 luglio-2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 211 Articolo 2, comma 3, del decreto legge 6 luglio-2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 211 Articolo 6, comma 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Articolo 5, comma 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.	La cilindrata delle auto di servizio non può superare i 1600 cc. Le auto ad oggi in servizio possono essere utilizzate solo fino alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite. Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e le società dalle stesse amministrazioni controllate non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa. I contratti di	dal 2011 dal 2013	Circolare RGS n. 33/2011 DPCM 3 agosto 2011

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
	locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Sono revocate le gare espletate da Consip S.p.A. nell'anno 2012 per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, nonché per la fornitura in acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc per le Pubbliche Amministrazioni.		
Articolo 5, comma 3 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.	Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare.		
Articolo 5, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.	Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.		
Articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228	Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2014, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.		

Spese per collaborazioni e consulenze

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Articolo 1, comma 9, della legge 23.12.2005, n. 266; Articolo 27 del decreto legge 4.7.2006, n. 223, convertito dalla legge 4.8.2006, n. 248; Articolo 1, comma 505, della legge 27.12.2006, n. 296. Articolo 61, comma 2, del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133. Articolo 6, comma 7, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.	Fermo quanto stabilito all'art. 1, comma 11, della legge n. 311/2004, per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pa, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'art.1 della legge n. 311/2004, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, tale spesa non deve essere superiore al 30% di quella sostenuta nell'anno 2004. La presente disposizione non si applica in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del SSN ed agli enti locali. Non si applica altresì agli enti previdenziali privatizzati (comma 15) di cui al D.L.vo n. 509/1994 e al D.L.vo n. 103/1996. La spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli incarichi di studi e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le predette disposizioni non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Resta ferma la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 6 con le modalità previste dall'articolo 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, pertanto provvedendosi con delibera dell'organo competente, da sottoporre all'approvazione espressa del Ministro vigilante, di concerto	2009 - 2010 dal 2011	Circolare RGS n. 28/2006 Circolare RGS n. 36/2008 Circolare RGS n. 40/2010 Circolare RGS n. 33/2011

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
	con il Ministro dell'economia e delle finanze.		
Articolo 6, comma 20, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.	Le disposizioni dell'articolo 6 riguardanti puntuali indicazioni di tagli o riduzioni di spesa non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del SSN per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. Si rinvia in proposito alle precisazioni fornite nella circolare RGS n. 40/2010.		
Articolo 6, comma 21-bis, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.	Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.		
Articolo 1, comma 467, legge 27.12.2006, n. 296	L'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e l'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano agli incarichi di consulenza conferiti per lo svolgimento di attività propedeutiche ai processi di dismissione di società partecipate dal MEF ovvero di analisi funzionali alla verifica della sussistenza dei presupposti normativi e di mercato per l'attivazione di detti processi.	dal 2007	Circolare RGS n. 17/2007
Articolo 3, comma 18, della legge 24.12.2007, n. 244.	I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.	dal 2008	
Articolo 61, comma 4, del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.	Aggiunge un ulteriore periodo all'art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001 disponendo che il Dipartimento della Funzione pubblica, entro il 31/12 di ciascun anno, deve trasmettere alla Corte dei Conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione relativa all'elenco dei collaboratori esterni e soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.	dal 2008	Circolare RGS n. 36/2008
Art. 61, comma 7, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.	I limiti di cui al comma 2 dell'art. 61 del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008 devono trovare applicazione anche da parte delle società, inserite	dal 2009	Circolare RGS n. 36/2008

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Articolo 8-novies, comma 1, del decreto legge 10.2.2009, n. 5, convertito dalla legge 9.4.2009, n. 33. Articolo 6, comma 11, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.	nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. In sede di rinnovo dei contratti di servizio i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della presente disposizione. Le società, iscritte nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 6. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.	dal 2011	
Articolo 61, comma 17, del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.	Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e dalle maggiori entrate di cui all'art. 61 del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, con esclusione di quelle di cui al comma 14, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.	dal 2009	Circolare RGS n. 36/2008 Circolare RGS n. 10/2009
Articolo 6, comma 21, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.	Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e	dal 2011	Circolare RGS n. 40/2010 Circolare RGS n. 33/2011

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135	agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.		
Articolo 1, comma 146, della legge 24 dicembre 2012, n. 228	Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.		

Spese per organi collegiali ed altri organismi

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Articolo 29 del decreto legge 4.7.2006, n. 223, convertito dalla legge 4.8.2006, n. 248. Articolo 68 del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.	Articolo 29: La spesa complessiva sostenuta dalle P.A. di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, per organi collegiali ed altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, è ridotta del 30% rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Non si applica ad organi di direzione, amministrazione e controllo (comma 7). Articolo 68: introduce ulteriori misure di razionalizzazione della spesa per gli organismi collegiali mediante la definizione di criteri più rigorosi al fine della valutazione dell'utilità degli organismi stessi.	dal 2006 dal 2009	Circolare RGS n. 35/2006 Circolari della PCM n. 126 del 25/9/2006 e n. 240 del 21/11/2006 Circolare RGS n.36/2008 Circolare RGS n. 2/2010
Articolo 61, comma 1, del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133.	La spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche, escluse le Autorità indipendenti, inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuato dall'ISTAT ai sensi del comma 5 dell'art.1 della legge n. 311/2004, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, deve essere ridotta del 30%, rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. La presente disposizione non si applica in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del SSN ed agli enti locali. Non si applica altresì agli enti previdenziali privatizzati (comma 15) di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996.	dal 2009	Circolare RGS n.36/2008 Circolare RGS n. 2/2010
Articolo 61, comma 9, del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133.	Il 50% del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; detto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato, ove esistenti; detta disposizione si applica anche al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali e ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.	dal 2008	Circolare RGS n.36/2008

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Articolo 61, comma 17, del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133.	Le somme provenienti dall'applicazione delle disposizioni in rassegna, con esclusione di quelle di cui al comma 14, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Tale disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano, del SSN. Le predette somme sono riassegnate ad apposito fondo di parte corrente. Una quota di tale fondo potrà essere destinata, con le modalità ivi previste, al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nel comma 5, o interessate all'applicazione del comma 2, dell'articolo 67 del decreto legge n. 112/2008 e alla corresponsione del trattamento economico accessorio dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni in base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa.	dal 2009	Circolare RGS n. 36/2008 Circolare RGS n. 10/2009
Articolo 6, comma 1, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122.	La partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008 è onorificata; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera qualora già previsto dalla precedente normativa. Tale disposizione non si applica alle commissioni, organi e strutture espressamente individuate al secondo periodo del comma 1 dell'art. 6 del decreto legge n. 78/2010.	dal 31 maggio 2010	Circolare RGS n. 40/2010 Circolare RGS n. 33/2011
Articolo 6, comma 21, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122.	Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.		
Articolo 6, comma 2, del decreto legge 31.5.2010, n. 78,	La partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi	dal 31 maggio 2010	Circolare RGS n. 40/2010 Circolare RGS n. 33/2011

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122.	a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300/1999 e dal decreto legislativo n. 165/2001 e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società.		
Articolo 35, comma 2-bis, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (<i>interpretazione autentica dell'articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 78/2010</i>) Articolo 5, comma 14, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135	La disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica è previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alle autorità portuali le riduzioni ivi disposte sono ulteriormente aumentate del cinque per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 nei confronti dei presidenti, dei comitati portuali e dei collegi dei revisori dei conti, composti anche da dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in possesso di specifica professionalità.	dal 2013	
Art. 12, comma 20, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135	A decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'art. 68, comma 2, del decreto-legge 112/2008 le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano	dal 2012	

Altre Tipologie di spesa

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Agenzie fiscali Articolo 6, comma 21-sexies, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122.	Le Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo n. 300/1999 possono assolvere alle disposizioni dell'art. 6 e dell'art. 8, comma 1, primo periodo, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento stabiliti con legge n. 192/2009.	2011-2013	Circolare RGS n. 40/2010 Circolare RGS n. 33/2011
Relazioni pubbliche, convegni, mostre... Articolo 61, comma 5, del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133.	Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della PA, come individuato dall'ISTAT ai sensi dell'art.1, comma 5, della legge n. 311/2004, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per un ammontare superiore al 50% della medesima spesa sostenuta nell'anno 2007. Da tale limite sono escluse le spese per convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca. La presente disposizione non si applica in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del SSN ed agli enti locali. Non si applica altresì agli enti previdenziali privatizzati (comma 15) di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996.	2009 - 2010	Circolare RGS n. 36/2008 Circolare RGS n. 2/2010
Articolo 61, comma 7, del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133.	I limiti di cui al comma 5 devono trovare applicazione anche da parte delle società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. In sede di rinnovo dei contratti di servizio i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della presente disposizione.	dal 2009	
Articolo 8-novies, comma 1, del decreto legge 10.2.2009, n. 5, convertito dalla legge 9.4. 2009, n. 33			
Articolo 61, comma 17, del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133.	Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e dalle maggiori entrate di cui all'art. 61 del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, con esclusione di quelle di cui al comma 14, sono versate annualmente dagli	dal 2009	Circolare RGS n. 10/2009

Articolo 6, comma 8, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122.	enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché, per il 2012, alle mostre autorizzate, nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente	dal 2011 Circolare RGS n. 40/2010 Circolare RGS n. 33/2011
Articolo 10, comma 20, del decreto legge 6.7.2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15.7.2011, n. 111.		

Articolo 6, comma 21, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122.	nonché dal patto di stabilità interno, dal Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto, ai soli fini finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Resta ferma la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 6 con le modalità previste dall'articolo 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, pertanto provvedendovi con delibera dell'organo competente, da sottoporre all'approvazione espressa del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.	
Articolo 6, comma 11, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122.	Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 6. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.	Circolare RGS n. 40/2010 Circolare RGS n. 33/2011

Articolo 6, comma 21-bis, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122.	Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.		
Spese per sponsorizzazioni Articolo 61, commi 6 e 15, del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133.	Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della PA, come individuato dall'ISTAT ai sensi dell'art.1, comma 5, della legge n. 311/2004, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30% della medesima spesa sostenuta nell'anno 2007. La presente disposizione non si applica in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del SSN ed agli enti locali. Non si applica altresì agli enti previdenziali privatizzati (comma 15) di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996.	2009 - 2010	Circolare RGS n. 36/2008
Articolo 61, comma 17, del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133.	Le somme provenienti dalle succitate riduzioni di spesa e dalle maggiori entrate, con esclusione di quelle di cui al comma 14, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.	dal 2009	
Articolo 61, comma 7, del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133.	I limiti di cui al comma 6 devono trovare applicazione anche da parte delle società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. In sede di rinnovo dei contratti di servizio i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della presente disposizione.		
Articolo 8-novies, comma 1, del decreto legge 10.2.2009, n. 5, convertito dalla legge 9.4.2009, n. 33			
Articolo 6, comma 9, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122.	Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.	dal 2011	Circolare RGS n. 40/2010 Circolare RGS n. 33/2011

Articolo 6, comma 21, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122.	Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.	
Articolo 6, comma 11, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122.	Le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 6. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.	
Articolo 6, comma 21-bis, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122.	Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.	

Spese per missioni Articolo 1, commi 213, 213-bis della legge 23.12.2005, n. 266.	Soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dell'indennità di trasferta – diaria – spettante al personale inviato in missione all'interno del territorio nazionale, nonché le indennità supplementari previste dall'art. 14 della legge n. 836/73 per le missioni all'interno ed all'estero e cioè la maggiorazione del 10 per cento sul costo del biglietto a tariffa intera per i viaggi effettuati in treno e del 5 per cento per quelli effettuati in aereo nonché la c.d. indennità di comando introdotta dal D.Lgs Lgt n. 320/1945 a favore del personale dei ruoli centrali destinato a prestare servizio fuori della capitale. Con disposizioni successive sono stati esclusi dall'applicazione di quanto sopra: il personale delle Forze armate e dei corpi di polizia, il personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'INPS, ENPALS, IPSEMA, INAIL ed il personale delle Agenzie Fiscali.	dal 2007	Circolare RGS n.36/2010 Circolare RGS n.40/2010 Circolare RGS n. 33/2011
Articolo 28 del decreto legge 4.7.2006, n. 223, convertito dalla legge 4.8.2006, n. 248.	Riduzione del 20% delle diarie di missione dovute al personale che svolge incarichi di missione all'estero. Sono, in particolare, ridotte del 20 per cento le diarie determinate, da ultimo, con la tabella B allegata al decreto ministeriale 13 gennaio 2003 e successive modificazioni. Viene inoltre soppressa la maggiorazione del 30% prevista attualmente, riconosciuta ai componenti di delegazioni. La disposizione non si applica al personale civile e militare impegnato nelle missioni internazionali di pace.	dal 2011	
Articolo 6, comma 12, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122.	Le amministrazioni pubbliche iscritte nel conto economico consolidato della P.A. come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31.12.2009, n. 196, incluse le Autorità indipendenti non possono effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50 % della spesa sostenuta nell'anno 2009. La disposizione prevede, inoltre, la soppressione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL 78/2010, delle diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 23 marzo 2011 sono state determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero da utilizzare in sostituzione delle sopresse diarie.		

Articolo 29, comma 15, della legge 30.12.2010 n. 240 (integrazione del quarto periodo art. 6, comma 12, del decreto legge n. 78/2010). Articolo 6, comma 21, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122. Articolo 6, comma 21-bis, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122. Articolo 4 della legge 15.12.2011, n. 217 Articolo 4, comma 98, della legge 12.11.2011, n. 183	All'articolo 6, comma 12, quarto periodo, del decreto legge 78/2010 dopo le parole: "compiti ispettivi sono aggiunte le seguenti: "e a quella effettuata dalle Università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati". Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. La disposizione del quinto periodo del comma 12 dell'art. 6 del DL 78/2010 non si applica alle missioni indispensabili ad assicurare la partecipazione a riunioni nell'ambito dei processi decisionali dell'Unione europea e degli organismi internazionali di cui l'Italia è parte, nonché alle missioni nei Paesi beneficiari degli aiuti erogati da parte dei medesimi organismi e dell'Unione Europea. Il personale appartenente alle amministrazioni statali di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs 165/2001, in occasione delle missioni all'interno del territorio nazionale fuori dalla sede ordinaria di impiego per motivi di servizio, è tenuto a fruire per il vitto e l'alloggio, delle apposite strutture delle amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e disponibili.	dal 2011 dal 2012 dal 2012	
--	--	---	--

Spese per attività di formazione Articolo 6, comma 13, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122	La spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico della P.A., incluse le Autorità indipendenti, per attività di formazione deve essere non superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.	dal 2011	Circolare RGS n.40/2010 Circolare RGS n. 33/2011
Articolo 6, comma 21, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122.	Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.		
Compensi collegi arbitrali Articolo 61, commi 9 e 17, del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133.	Il 50% del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; detto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato, ove esistenti; detta disposizione si applica anche al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali e ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge n.133/2008.	dal 2008	Circolare RGS n. 36/2008 Circolare RGS n.10/2009

RIDUZIONE COSTI DI PERSONALE

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Articolo 3, comma 102, della legge n. 244/2007, come modificato da ultimo dall'articolo 14, comma 1, lett. a), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.	Relativamente all'anno 2013, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è consentito procedere ad assunzioni di personale nel limite di una spesa pari al 20% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente con l'ulteriore limite che le unità da assumere non possono in ogni caso superare il 20% delle unità cessate. Le autorizzazioni ad assumere vengono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4 del D.L.vo n. 165/2001 e successive modificazioni.	2010 - 2014	
Articolo 66, comma 13 bis, del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, introdotto dall'articolo 14, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135	Nell'anno 2013 il sistema delle università statali può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al corrispondente personale.	2012-2014	
Articolo 66, comma 14, del decreto legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008 come modificato dall'articolo 14, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135	Gli Enti di Ricerca, per l'anno 2013 possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei limiti dell'80% delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20% delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. Anche tali assunzioni sono soggette ad autorizzazione, secondo la procedura di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001. Si rammenta, inoltre, che con decreto interministeriale del 10 agosto 2011 sono stati individuati i criteri di computo dei risparmi derivanti dalle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, omogenei rispetto a quelli adottati per il calcolo degli oneri delle assunzioni.	2011-2014	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Articolo 14, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135	Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono procedere per l'anno 2013 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Sono fatte salve le assunzioni già effettuate alla data di entrata in vigore del D.L. n. 95/2012 (7 luglio 2012)	2012-2014	
Articolo 14, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135	Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità nonché a seguito dell'applicazione della disposizione di all'art. 2, comma 11, lett a), del D.L. n. 95/2012, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.	dal 2012	
Articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135	Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile		
Articolo 9, comma 1, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122	Il comma 1 prevede che, per il triennio 2011-2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti ivi compreso quello accessorio non può superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010 al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva indicati nella norma. Tale disposizione trova applicazione nei	2011 - 2013	Circolare RGS n.40/2010 Circolare RGS n.12/2011

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
	confronti del personale delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'elenco ISTAT.		
Articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.	2011 - 2013	Circolare RGS n.40/2010 Circolare RGS n.12/2011 Circolare RGS n.16/2012
Articolo 9, comma 11, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122	Qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità.	dal 2010	
Articolo 9, comma 17, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122	Per il triennio 2010-2012, non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali per il personale di cui all'art. 2, comma 2 e art. 3 del decreto legislativo n. 165/2001. Per l'anno 2013 si richiamano le disposizioni di cui all'art. 16, comma 1 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.	2010-2012	Circolare RGS n.40/2010 Circolare RGS n.12/2011
Articolo 9, comma 21, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122	La disposizione è destinata ai dipendenti pubblici disciplinati dal decreto legislativo n. 165/2001. Essa blocca per il triennio 2011-2013, i meccanismi di adeguamento retributivo e di progressione automatica degli stipendi; inoltre prevede che le progressioni di carriera comunque denominate e i passaggi tra le aree hanno effetto, per il predetto triennio, ai fini esclusivamente giuridici.	2011-2013	Circolare RGS n.12/2011
Articolo 9, comma 28, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122	Dispone che a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto	dal 2011	Circolare RGS n.40/2010

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
	legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009. Per gli enti di ricerca resta fermo quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della legge n. 266/2005, come modificato dall'art. 3, comma 80, della legge n. 244/2007. Resta fermo altresì quanto previsto dall'art. 1, comma 188 della richiamata legge per gli enti ivi indicati. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome e gli enti del SSN.		
Articolo 9, comma 29, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122	Le società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell' articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nell'articolo 9 del decreto legge n. 78/2010.	dal 2010	Circolare RGS n.40/2010
Articolo 9, comma 31, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122	Dispone che a decorrere dal 31 maggio 2010, fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla	dal 31 maggio 2010	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
	legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie, pertanto le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio.		
Articolo 9, comma 36, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122	Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze.	dal 2011	
Articolo 23-ter, commi 1, 2 e 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214	Il comma 1 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.	dal 17 aprile 2012	DPCM 23 marzo 2012 Circolare DFP n. 8/2012 Circolare RGS n. 30/2012

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
	Il comma 2 chiarisce che il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito. Il comma 4 dispone che le risorse rivenienti dall'applicazione delle suddette misure sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.	dal 28 dicembre 2011	
Articolo 16, comma 1, del decreto legge 6.7.2011, n. 98 convertito nella legge 15.7.2011, n. 111	Viene prevista la possibilità -- con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge n. 400/1988 - di prorogare l'efficacia delle vigenti disposizioni in materia di limitazione delle facoltà assunzionali e di quelle che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni previste dalle disposizioni medesime. Alle lettere c, d, e, f e g sono previste ulteriori misure finalizzate al contenimento della spesa.	dal 2014	
Articolo 16, commi 4 e 5, del decreto legge 6.7.2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15.7.2011, n.111	Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Le eventuali economie effettivamente realizzate possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50%, per la contrattazione integrativa, di cui il 50% destinato all'erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La restante quota è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Le risorse così ottenute sono utilizzabili solo se a consuntivo è	dal 2013	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
	accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei predetti piani triennali ed i conseguenti risparmi.		
Articolo 74, del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.	In un quadro di interventi di natura organizzativa e di razionalizzazione delle strutture, si dispone, per le amministrazioni espressamente indicate al comma 1, la riduzione, rispettivamente del 20 e del 15 per cento, degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale (lett. a); la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, previa una riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa globale riferita al numero dei posti in organico del personale in parola (lett. c); la riduzione del contingente di personale adibito a compiti logistico – strumentale e di supporto, in misura non inferiore al 10 per cento, con contestuale riallocazione delle risorse umane eventualmente eccedenti presso gli uffici preposti a funzioni istituzionali (lett. b). Il comma 5 dispone, poi, che sino all’emanazione dei provvedimenti di cui sopra le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008, facendo salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del decreto in questione.	dal 2008	
Articolo 2, commi 8-bis e seguenti, del decreto-legge 30.12.2009, n. 194, convertito, dalla legge 26.2. 2010, n. 25.	Viene disposto l’obbligo, per le medesime amministrazioni di cui all’art. 74 del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133, di procedere ad un’ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell’applicazione del citato articolo 74 nonché alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando un’ulteriore riduzione della spesa complessiva relativa al numero di posti di organico di tale personale risultante a seguito dell’applicazione del predetto articolo 74. Fino all’adozione dei predetti provvedimenti, la dotazione organica delle amministrazioni interessate resta determinata, in via provvisoria, in misura pari al numero dei presenti in servizio alla data del 28 febbraio	dal 2009	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
	2010, fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165/2001. La mancata adozione dei citati adempimenti di riordino entro il 30 giugno 2010, comporta il divieto di procedere a nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.		
Articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 138/2011 convertito dalla legge n. 148/2011	Viene disposto l'obbligo, per le medesime amministrazioni di cui all'art. 74 del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133, di procedere ad un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del citato articolo 74 e dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando un'ulteriore riduzione della spesa complessiva relativa al numero di posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione dei predetti articoli 74 e 2, comma 8-bis. Fino all'adozione dei predetti provvedimenti, la dotazione organica delle amministrazioni interessate resta determinata, in via provvisoria, in misura pari al numero dei posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data. La mancata adozione dei citati adempimenti di riordino entro il 31 marzo 2012, comporta il divieto di procedere a nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Restano esclusi dall'applicazione del presente articolo il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, la Presidenza del Consiglio, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del	Entro il 31 marzo 2012	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
	citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Nei confronti della Agenzie fiscali continua a trovare applicazione l'art. 6, comma 21-sexies, primo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Restano ferme, altresì, le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.		
Articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012	L'art. 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 ha previsto l'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni nelle seguenti misure: a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti; b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi. Le predette riduzioni, cui si provvederà con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 31 ottobre 2012, si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito dell'applicazione dell'art. 1 del citato decreto legge n. 138/2011 per le amministrazioni destinarie; mentre per le restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente.	Entro il 31/10/2012	
Articolo 1, comma 108 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità 2013)	Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno 2013, risparmi	a decorrere dal 2013	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Articolo 1, comma 111 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità 2013)	aggiuntivi complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui, da versare entro il 31 ottobre di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Tali risparmi sono conseguiti prioritariamente attraverso: a) la riduzione delle risorse destinate all'esternalizzazione di servizi informatici, alla gestione patrimoniale, ai contratti di acquisto di servizi amministrativi, tecnici ed informatici, a convenzioni con patronati e centri di assistenza fiscale (CAF), bancarie, postali, ovvero ai contratti di locazione per immobili strumentali non di proprietà; b) la riduzione dei contratti di consulenza; c) l'eventuale riduzione, per gli anni 2013, 2014 e 2015, delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di realizzare un'ulteriore contrazione della consistenza del personale; d) la rinegoziazione dei contratti in essere con i fornitori di servizi al fine di allineare i corrispettivi previsti ai valori praticati dai migliori fornitori; e) la stipula di contratti di sponsorizzazione tecnica o finanziaria, con appositi operatori selezionati nel rispetto dei vincoli stabiliti dal codice degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o dalle norme in tema di contabilità pubblica. Le sponsorizzazioni di cui alla presente lettera possono aver luogo anche mediante la riserva di spazi pubblicitari nei siti internet istituzionali degli enti, la concessione in uso temporaneo dei segni distintivi, la concessione in uso di spazi o superfici interne ed esterne degli immobili, e attraverso ogni altro mezzo idoneo a reperire utilità economiche, previa verifica della compatibilità con le finalità istituzionali degli enti stessi. Per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente lettera, gli enti pubblici nazionali di previdenza e assistenza si avvalgono anche delle altre formule di partenariato pubblico-privato previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Al fine di garantire la tutela privilegiata degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, con particolare riferimento alle prestazioni sanitarie regolate dall'accordo quadro approvato in data 2 febbraio 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province	2013-2015	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
	autonome di Trento e di Bolzano, ferme restando le riduzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) si procede alla riduzione della dotazione organica del personale non dirigenziale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012, con esclusione delle professionalità sanitarie. Per il restante personale non dirigenziale, previa proposta dell'INAIL, può essere operata una riduzione anche inferiore rispetto a quella prescritta, destinando a compensazione i risparmi conseguiti attraverso la contrazione, per il triennio 2013-2015, delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente. A decorrere dall'anno 2013, le somme derivanti da tali risparmi sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.		
Articolo 4, comma 9, 10 e 11 del decreto legge n. 95 del 2012 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135	Si prevede che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2015, alle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, si applicano le disposizioni limitative delle assunzioni previste per l'amministrazione controllante. Resta fermo, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, quanto previsto dall'articolo 9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Salva comunque l'applicazione della disposizione più restrittiva prevista dal primo periodo del presente comma, continua ad applicarsi l'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. A decorrere dall'anno 2013 le predette società possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.	a decorrere dall'entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2015 a decorrere dall'anno 2013	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
	A decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle società di cui al comma 1, ivi compreso quello accessorio, non può superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011.	a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31/12/2014	
Articolo 2, commi 20-quater e quinquies, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135	Il comma 20-quater dopo il comma 5 dell'art. 23-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 aggiunge i seguenti commi: <i>“5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di amministrazione delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente”;</i> <i>5-ter. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società non quotate di cui al comma 5-bis non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente”.</i> Il comma 20-quinquies chiarisce che le disposizioni di cui al comma 20-quater si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 95/2012 ed ai contratti stipulati e agli atti emanati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto legge.		
Articolo 23- quater del decreto legge n. 95 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135	Si dispone che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l'Agenzia del territorio sono soppresse e incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a decorrere dal 1° dicembre 2012 e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 4. Le dotazioni organiche delle Agenzie incorporanti sono	a decorrere dal 1° dicembre 2012	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
	provvisoriamente incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso gli enti incorporati. Detto personale è inquadrato nei ruoli delle Agenzie incorporanti. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Le funzioni dell'agenzia soppressa nonché le relative risorse umane, finanziarie e strumentali sono ripartite tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Trovano applicazione le modalità di soppressione ed incorporazione previste per le Agenzie fiscali.		
Articolo 23-quinquies del decreto legge n. 95 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135	Per le Agenzie di cui all'art. 23 - quater si prevede una riduzione: - per il personale dirigenziale di livello generale tale che il rapporto con il personale dirigenziale non generale sia di 1 a 20 per l'Agenzia delle entrate e di 1 a 15 per Agenzia delle Dogane; - per il personale dirigenziale non generale tale che il rapporto con il personale delle aree sia di 1 a 40. Si prevede inoltre che la spesa per il personale non dirigenziale sia ridotta del 10%.	entro il 31/10/2012	
Articolo 5, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135	A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 196/2009 nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la CONSOB non può superare il valore nominale di 7 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data è fatto obbligo alle Università statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall'applicazione del	dal 2012	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
	presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.		
Articolo 1, commi 440-445, della legge 27.12.2006, n. 296.	Prevede che il personale utilizzato dalle Agenzie (con esclusione delle agenzie fiscali e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV) e dagli Enti pubblici non economici nazionali per lo svolgimento di funzioni di supporto, non ecceda il 15% delle risorse umane complessivamente utilizzate. Tale dimensionamento deve essere attuato mediante processi di riorganizzazione in misura non inferiore all'8% annuo fino al raggiungimento del limite predetto. È affidato agli organi di controllo il monitoraggio sui processi di riorganizzazione e di riallocazione del personale, con riduzione delle dotazioni organiche, nel rispetto delle scadenze temporali previste.	dal 2007	DPCM 13/4/2007 Linee guida emanate ai sensi dell'art. 1, commi da 404 a 416, della L. 296/2006.
Articolo 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001 come modificato dall'articolo 14, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e così sostituito dal comma 1 dell'articolo 55 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.	Gli enti con più di 200 unità di personale sono tenuti a trasmettere, a seguito della certificazione dei revisori dei conti, i contratti integrativi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che entro trenta giorni dal ricevimento ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria.	dal 2000	
Articolo 55 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150	La norma contiene una serie di disposizioni volte a rafforzare il controllo sui costi derivanti dalla contrattazione integrativa anche attraverso la trasmissione di specifiche informazioni alla Corte dei Conti. In particolare, è stabilito che il controllo sulla compatibilità dei costi viene effettuato dal collegio dei revisori, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o da analoghi organi previsti dai relativi ordinamenti. Inoltre, ogni amministrazione è obbligata a pubblicare in modo permanente sul proprio sito web i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui sopra e, altresì, a trasmettere tale documentazione all'ARAN, corredata	dal 2009	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
	dell'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio, entro cinque giorni dalla sottoscrizione.		
Articolo 1, commi da 189 a 197, della legge 23.12.2005, n. 266.	Il comma 189 prevede per le amministrazioni ivi indicate che l'ammontare complessivo dei fondi per il trattamento accessorio del personale, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004, come certificato dagli organi di controllo di cui all'art. 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove, previsto all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. I commi successivi, facendo salvi gli incrementi dei fondi per importi fissi previsti da contratti collettivi nazionali (comma 191), recano specifiche disposizioni intese al contenimento della spesa, sulla cui corretta applicazione, ai sensi del comma 196, vigila il collegio dei revisori.	dal 2006	Circolare RGS n. 28/2006
Articolo 67 del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.	I commi 2 e 4 dispongono, rispettivamente, a valere sull'anno 2009, la disapplicazione delle disposizioni di cui all'allegato B del D. L. in questione e di quelle non ricomprese nel medesimo allegato. Il comma 3 dispone la riduzione del 20% a decorrere dal 2010 delle disposizioni di cui all'allegato B suindicato. Il comma 5, a decorrere dal 2009, sostituisce il comma 189 dell'art. 1 della L. n. 266/2005 disponendo che il limite costituito dal fondo dell'anno 2004, come certificato dagli organi di controllo di cui all'art. 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 viene ridotto del 10%. Al comma 6 è stabilito che le somme riferite ai risparmi di spesa del presente articolo vanno annualmente, entro il mese di ottobre, versate all'entrata del bilancio dello Stato. Con nota RGS n. 105601 del 15.10.2009 è stato precisato che il capitolo di riferimento per il suddetto versamento è il Cap. 3348 del capo X, con denominazione "Somme versate dagli Enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'art. 67 del D.L. 112/2008".	2009 (commi 2, 4 e 5) - dal 2010 (comma 3)	Circolare RGS n. 2/2010

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Articolo 1 del decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011	Il trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto, in funzione della carica ricoperta o dell'incarico svolto, ai titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice o quali componenti, comunque denominati, degli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A, non può superare la media ponderata rispetto al PIL degli analoghi trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli altri sei principali Stati dell'Area Euro.		
Articolo 1, comma 110, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità 2013)	Qualora con l'attuazione delle misure di cui al comma 108, lettere da a) ad e), o di ulteriori interventi individuati dagli enti stessi nell'ambito della propria autonomia organizzativa, non si raggiungano i risparmi aggiuntivi previsti dal medesimo comma, si provvede anche attraverso la riduzione delle risorse destinate ai progetti speciali di cui all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni.	A decorrere dal 2013	

Allegato 2

ADEMPIMENTI D.L. 78/2010 CONVERTITO L. 30 LUGLIO 2010, N°122

Denominazione Ente

Disposizioni di contenimento	Spesa 2009 (da consuntivo)	Limiti di spesa b)	Spesa prevista 2013 (da Prev. 2013)	Riduzione d)	Versamento e)
	a)	"=(a x limite)"	c)	"=(a-c)"	"=(a-b)"
Incarichi di consulenza limite: 20% del 2009 (art. 6, comma 7)		0		0	0
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza limite: 20% del 2009 (art. 6, comma 8)		0		0	0
Spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9)		0		0	0
Spese per missioni limite: 50% del 2009 (art. 6, comma 12)		0		0	0
Spese per la formazione limite: 50% del 2009 (art. 6, comma 13)		0		0	0
Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi 80% del 2009 (art. 6, comma 14)		0		0	0
	Spesa 2009 (da consuntivo)	Spesa prevista 2013 (da Prev. 2013)		Riduzione	Versamento
	a	b		c (a-b)	d (=c)
Spese per organismi collegiali e altri organismi (art. 6 comma 1)				0	0

	Spesa 2009 (da consuntivo)	(importi al 30/4/2010)		Riduzione	Versamento
	a	b		c (10% di b)	d (= c)
Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010 (art. 6 comma 3)				0	0

	valore immobili	limite spesa	spesa 2007	Spesa prevista 2013 (da Prev. 2013)	versamento
	a	b (2% di a)	c	d	e "=(c-b)"
Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati 2% del valore immobile utilizzato (art.2 commi 618, primo periodo-623 L.244/2007 come modificato dall'art.8 della L.122 30/7/2010)		0			0

	valore immobili	limite spesa	spesa 2007	Spesa prevista 2013 (da Prev. 2013)	versamento
	a	b (1% di a)	c	d	e "=(c-b)"
In caso di sola manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati 1% del valore immobile utilizzato (art.2 commi 618-623 L.244/2007 come modificato dall'art.8 della L.122 30/7/2010)		0			0

Applicazione D.L. n. 112/2008, conv. L. n. 133/2008	
Disposizione	versamento
Art. 61 comma 9	
Art. 61 comma 17	
Art. 67 comma 6	
Applicazione D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011	
Disposizione	versamento
Art. 23-ter comma 4	
Applicazione D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012	
Disposizione	versamento
Art. 8 comma 3	
Applicazione Legge 24 dicembre 2012 n. 228	
Disposizione	versamento
Art. 1 comma 108	
Applicazione Legge 24 dicembre 2012 n. 228	
Disposizione	versamento
Art. 1 comma 111	
Applicazione Legge 24 dicembre 2012 n. 228	
Disposizione	versamento
Art. 1 commi 141 e 142	